

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1490

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MONTELEONE e BEVILACQUA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 1995

Norme per l'immissione nei ruoli dei direttori incaricati
dei conservatori di musica

ONOREVOLI SENATORI. - Nella lunga storia dei conservatori di musica della nostra Repubblica non è mai stato bandito un concorso a posti di direttore titolare degli stessi. Tale comportamento omissivo del Ministero della pubblica istruzione, dal quale derivano evidenti conseguenze negative per i conservatori, affidati alle cure di docenti - in qualche caso non di ruolo - incaricati della direzione, è davvero inspiegabile e singolare, soprattutto se si tiene presente che l'immissione in ruolo dei presidi della scuola secondaria di primo e di secondo grado è regolata da una normativa ormai ben consolidata e, spesso, si è proceduto all'immissione *ope legis* nel ruolo dei presidi, di quei docenti che erano risultati idonei ai concorsi a *préside*; inoltre, sono stati banditi alcuni concorsi riservati ai presidi incaricati nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ma con l'esclusione immotivata ed inspiegabile dei conservatori di musica.

Si può senz'altro sostenere che la mancanza della figura del direttore di ruolo nei conservatori impedisce a queste benemerite istituzioni culturali di crescere e fiorire come sarebbe possibile se avessero a capo un responsabile il cui compito precipuo

fosse la piena assunzione della responsabilità didattica e organizzativa, con particolare riferimento alle sperimentazioni, alle innovazioni, ed alla più ampia diffusione delle attività realizzabili dell'istituzione diretta.

In un momento in cui ad ogni livello di attività e di servizi pubblici e privati si va giustamente riscoprendo la necessità di attribuire ampie responsabilità ai dirigenti, non è più ammissibile che i conservatori possano rimanere privi di una direzione forte, autorevole e suscettibile di promuovere efficaci iniziative.

Pertanto, allo scopo di porre termine ad una situazione incresciosa e pregiudizievole, si propone con il presente disegno di legge di bandire un concorso per soli titoli riservato ai docenti di ruolo di conservatorio che siano stati incaricati dalla loro direzione per un congruo numero di anni, e sempre che sia stata loro attribuita una qualifica positiva.

Ovviamente, a parere dei proponenti, resta dovere del Ministero della pubblica istruzione emanare bandi di concorso ordinari allo scopo di assegnare, nell'avvenire, direttori di ruolo a tutti i conservatori di musica.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. È indetto un concorso per soli titoli a posti di direttore di ruolo dei conservatori di musica.

Art. 2.

1. Al concorso di cui all'articolo 1 sono ammessi i docenti di ruolo di discipline musicali nei conservatori di musica che siano stati incaricati della direzione degli stessi per almeno cinque anni, anche non consecutivi, e ai quali sia stata attribuita, per ciascun anno, la qualifica non inferiore a «buono».

Art. 3.

1. Il Ministro della pubblica istruzione emana, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, un decreto con il quale stabilisce le modalità di presentazione della domanda, la documentazione da allegare alla stessa, il punteggio da attribuire ai titoli culturali, didattici, professionali e all'incarico di direzione. Lo stesso Ministro nomina la commissione esaminatrice dei titoli dei candidati.

Art. 4.

1. Ai candidati collocati utilmente nella graduatoria compilata dalla commissione di cui all'articolo 3, vengono assegnate le direzioni dei conservatori di musica vacanti alla data del 1° novembre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e secondo le preferenze espresse nella scheda allegata alla domanda di partecipazione al concorso. Coloro che superino l'anno di

prova vengono nominati direttori titolari di conservatorio di musica. Ai candidati che non vengono nominati nella prima applicazione della presente legge saranno conferite le direzioni che si rendano libere nel triennio successivo.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.